



Comune di Rho

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
PER ATTIVITÀ SPORTIVE**

SOMMARIO

CAPO I FINALITÀ E SOGGETTI BENEFICIARI	3
Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Procedimenti.....	4
CAPO II CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE.....	4
Articolo 4 Tipologie di intervento ammissibili.....	4
Articolo 5 Requisiti	4
Articolo 6 Commemorazioni significative per la vita associativa.....	5
Articolo 7 Sostegno dei costi per l'utilizzo di impianti sportivi fuori del territorio del Comune di Rho	5
Articolo 8 Sostegno di iniziative o servizi rivolti persone con disabilità, anche in contesto scolastico	6
Articolo 9 Sostegno all'attività sportiva del soggetto richiedente	6
Articolo 10 Sostegno ad attività di promozione e supporto al Comune in occasione di particolari eventi e iniziative.....	7
Articolo 11 Modalità di concessione dei contributi.....	7
Articolo 12 Cause di esclusione.....	8
CAPO III INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	8
Articolo 13 Sostegno a interventi di manutenzione e miglioramento di impianto Sportivo comunale non compresi tra quelli contenute in una convenzione o concessione	8
Articolo 14 Procedura di concessione	9
CAPO IV SOSTEGNO SOCIALE A SOGGETTI PRIVATI.....	9
Articolo 15 Istituzione della Borsa Sport comunale	9
Articolo 16 Criteri generali per la Borsa Sport comunale.....	10
Articolo 17 Accreditamento delle Associazioni e delle Società Sportive	11
Articolo 18 Istituzione del progetto Sport e Salute	12
Articolo 19 Criteri generali per il progetto Sport e Salute	12
Articolo 20 Modalità di erogazione.....	13
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 21 Indirizzi per l'attuazione del regolamento.....	13
Articolo 22 Entrata in vigore.....	13

Capo I Finalità e soggetti beneficiari

Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Il Comune di Rho, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative
2. Questo Regolamento definisce i criteri generali e le modalità per l'erogazione di contributi finanziari per sostenere progetti e attività in ambito sportivo e per promuovere l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di questo Regolamento i contributi derivanti da progetti realizzati a seguito dell'assegnazione di finanziamenti sui bandi di soggetti terzi: europei, ministeriali, regionali, di istituti bancari o fondazioni private e simili.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione di questo Regolamento i contributi a fondo perduto o i contributi comunque denominati volti a garantire l'equilibrio economico di concessioni di servizi di impianti con rilevanza economica o di interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento proposti da Associazioni o Società sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - b) Attività sportiva stabile nel Comune di Rho: si intende lo svolgimento di attività sportive con formazione di atleti, squadre, allenamenti e gare nel territorio del Comune di Rho di natura non saltuaria ma continuativa nella stagione sportiva di riferimento;
 - c) Isee (ordinario o corrente in corso di validità): Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive integrazioni o modificazioni;
 - d) Impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
 - e) Impianto sportivo con rilevanza economica: impianto sportivo in grado di assicurare le remuneratività della gestione attraverso un corrispettivo economico nel mercato.

Articolo 3 Procedimenti

1. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'assegnazione di uno o più interventi previsti da questo regolamento avviene con determinazione dirigenziale.
3. Gli atti amministrativi e i documenti relativi ai procedimenti previsti da questo regolamento, sono conservati e tenuti nel rispetto delle misure di sicurezza appropriate secondo le prescrizione delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
4. Il termine generale per la conclusione dei procedimenti previsti da questo Regolamento è pari a trenta giorni.

Capo II Contributi per le Associazioni e le Società Sportive

Articolo 4 Tipologie di intervento ammissibili

1. Il Comune sostiene le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche con la concessione di contributi per:
 - a) commemorazioni significative per la vita associativa;
 - b) sostegno dei costi per l'utilizzo di impianti sportivi fuori del territorio del Comune di Rho;
 - c) iniziative o servizi rivolti a persone con disabilità, anche in contesto scolastico;
 - d) supporto all'attività sportiva svolta dal soggetto richiedente;
 - e) attività di promozione e supporto al Comune in occasione di particolari eventi iniziative.
2. I contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti che siano:
 - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b) significativi per il contributo espresso a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Rho e del suo territorio nell'ambito sportivo;
 - c) privi di lucro.

Articolo 5 Requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi previsti da questo Regolamento le Associazioni Sportive e Società sportive dilettantistiche :
 - a) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI o al registro RAS - Registro nazionale delle attività

- sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) affiliate alle Discipline Sportive Associate al CONI o al Comitato Italiano Paralimpico e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI o al registro RAS - Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
2. Le Associazioni Sportive e Società sportive dilettantistiche devono avere sede legale nel Comune di Rho oppure devono svolgere attività sportiva stabile sul territorio del Comune di Rho, secondo la definizione prevista da questo Regolamento.

Articolo 6 Commemorazioni significative per la vita associativa

1. Per la concessione di un contributo finanziario a sostegno di commemorazioni significative per la vita associativa saranno prese in considerazione le seguenti attività:
 - a) anniversari decennali della fondazione dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica;
 - b) *memorial* di Presidenti e collaboratori di rilievo dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica;
 - c) celebrazione di risultati sportivi di rilievo con la conquista di titoli sportivi regionali o nazionali;
2. I criteri generali di valutazione delle domande di contributo saranno i seguenti:
 - a) rilevanza della commemorazione in termini di importanza della ricorrenza, della figura ricordata o del risultato sportivo raggiunto;
 - b) numero di cittadini che potenzialmente saranno coinvolti dell'iniziativa;
 - c) percentuale di autofinanziamento e presenza di finanziamenti e di sponsorizzazioni;
 - d) gratuità ed accessibilità delle attività programmate.
3. I contributi concessi non potranno comunque essere superiori al cinquanta per cento delle spese ammissibili documentate.

Articolo 7 Sostegno dei costi per l'utilizzo di impianti sportivi fuori del territorio del Comune di Rho

1. Per la concessione di un contributo finanziario a sostegno dei costi per l'utilizzo di impianti sportivi fuori del territorio del Comune di Rho, le spese ammissibili a contributo potranno riguardare spese per affitto e noleggio di campi da gioco sia per gli allenamenti sia per le gare o competizioni, a condizione che la distanza chilometrica degli impianti sia superiore a sette chilometri, calcolata dalla sede comunale del Comune di Rho.

2. Il contributo può essere riconosciuto solo ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche che non siano assegnatarie o concessionarie di impianti sportivi o palestre scolastiche nel Comune di Rho.
3. I criteri generali di valutazione delle domande di contributo saranno i seguenti:
 - a) coerenza tra le spese e l'attività sportiva svolta;
 - b) livello agonistico delle competizioni.
4. I contributi concessi non potranno essere superiori al sessanta per cento del costo documentato e, in ogni caso, dovranno garantire che in capo all'Associazione o Società sportiva dilettantistica permangano oneri almeno equivalenti alle tariffe che avrebbe pagato in caso di utilizzo di corrispondenti impianti sportivi del Comune di Rho.

Articolo 8 Sostegno di iniziative o servizi rivolti persone con disabilità, anche in contesto scolastico

1. Per la concessione di un contributo finanziario a sostegno di una o più iniziative o servizi rivolti a persone con disabilità, anche in ambito scolastico, saranno presi in considerazione attività che:
 - a) favoriscono l'inclusione di persone con disabilità e ne promuovono la partecipazione ad attività sportive;
 - b) promuovono le attività sportive per le persone con disabilità, anche attraverso iniziative riconducibili alle attività paralimpiche.
2. I criteri generali di valutazione delle domande di contributo saranno i seguenti:
 - a) durata dell'iniziativa o del servizio;
 - b) numero atlete e atleti coinvolti;
 - c) numero personale e volontari coinvolti;
 - d) percentuale di autofinanziamento e presenza di finanziamenti e di sponsorizzazioni;
 - e) gratuità ed accessibilità dell' attività programmate.
3. I contributi concessi non potranno comunque essere superiori al settanta per cento delle spese ammissibili documentate.

Articolo 9 Sostegno all'attività sportiva del soggetto richiedente

1. La concessione di un contributo finanziario a sostegno dell'attività sportiva dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) il sostegno non è cumulabile con l'erogazione, nello stesso anno solare, di altri contributi previsti da questo Regolamento, ad eccezione delle misure previste dal Capo IV;

- b) il sostegno non è cumulabile con l'erogazione, nello stesso anno solare, di altri contributi a sostegno dell'attività sportiva associati a convenzioni pregresse;
2. I contributi concessi non potranno comunque essere superiori al cinquanta per cento delle spese ammissibili documentate.

Articolo 10 Sostegno ad attività di promozione e supporto al Comune in occasione di particolari eventi e iniziative

1. Il Comune di Rho, in occasione di eventi e iniziative di carattere sportivo, compresa l'organizzazione di gare e competizioni di rilievo regionale e nazionale, può avvalersi della collaborazione di Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
2. Per questo fine, il Comune di Rho può individuare le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche attraverso una o più di queste modalità:
 - a) un avviso pubblicato sul sito internet del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni; il temine può essere ridotto fino a sei giorni quando circostanze e ragioni di urgenza e di risultato lo richiedano;
 - b) una richiesta rivolta direttamente a una o più Associazioni e Società sportive dilettantistiche, quando per la tipologia di evento, manifestazione o competizione, la collaborazione riguarda solo uno o alcuni sport o attività sportive; in questo, nel corso dello stesso anno solare occorre assicurare un principio di rotazione, ove ciò sia possibile in relazione all'attività da svolgere.
3. Quando è pubblicato un avviso o quando a seguito della richiesta diretta è necessario svolgere una selezione, sono definiti criteri generali per la scelta delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche con cui avviare la collaborazione.
4. I criteri generali di selezione devono essere proporzionati e pertinenti all'attività da svolgere.
5. La collaborazione è formalizzata attraverso accordi che possono prevedere esclusivamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati. Gli accordi non devono dar luogo alla definizione di contratti a prestazioni corrispettive, eludendo la disciplina dei contratti pubblici.

Articolo 11 Modalità di concessione dei contributi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10, i contributi previsti da questo Capo sono erogati previa pubblicazione di uno o più avvisi nel corso dell'anno solare. Può essere emesso anche un unico avviso, distinto per tipologie d'intervento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione assegna le risorse e definisce in maniera puntuale i criteri di attribuzione e il loro peso, rispettando i criteri individuati da questo Regolamento nelle diverse disposizioni specifiche.

3. La Giunta comunale può prevedere ulteriori criteri anche finalizzati alla formazione delle graduatorie, a condizione che questi criteri ulteriori non pregiudichino quelli specificamente previsti da questo Regolamento.
4. Tutti i contributi sono soggetti a rendicontazione analitica e reale, secondo linee guida di rendicontazione approvate dal dirigente competente. Non sono ammesse forme di rendicontazione forfettaria.

Articolo 12 Cause di esclusione

1. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive dilettantistiche non possono beneficiare di contributi quando:
 - a) siano state condannate per illecito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico nei tre anni precedenti;
 - b) siano state condannate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti;
 - c) siano state sanzionate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico, nei cinque anni precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI
2. Le Associazioni Sportive dilettantistiche e le Società Sportive dilettantistiche non possono beneficiare di contributi quando non sono in regola con il pagamento delle tariffe d'uso o dei canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Capo III Interventi di manutenzione e miglioramento di impianti sportivi comunali

Articolo 13 Sostegno a interventi di manutenzione e miglioramento di impianto Sportivo comunale non compresi tra quelli contenute in una convenzione o concessione

1. Il Comune di Rho può erogare ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche contributi economici a sostegno di interventi di manutenzione e miglioramento di impianto sportivo comunale non compresi tra quelli contenute in una convenzione o concessione.
2. Le spese ammissibili potranno riguardare:

- a) acquisto di nuova attrezzatura sportiva che costituisca effettiva miglioria per l'impianto sportivo, previamente autorizzato dal Comune di Rho e a condizione che l'importo dei lavori sia inferiore a quarantamila euro.
 - b) lavori di miglioramento dell'impianto sportivo non compresi in convenzione o concessione in essere con il Comune di Rho, previamente autorizzati dal Comune stesso e a condizione che l'importo dei lavori sia inferiore a cinquantamila euro.
3. Non sono ammissibili spese relative ad impianti sportivi con rilevanza economica né spese riconducibili a interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento proposti dall'Associazioni e Società sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.
 4. I contributi concessi potranno assicurare la copertura integrale delle spese ammissibili, a condizione che l'Associazione o la Società sportiva dilettantistica trasferisca integralmente al Comune la proprietà delle attrezzature e dei lavori eseguiti, senza porre eccezioni.

Articolo 14 Procedura di concessione

1. I contributi previsti dall'Articolo 13 sono erogati a domanda dell'Associazione e della Società sportiva dilettantistica, previa valutazione istruttoria degli uffici competenti.
2. La Giunta comunale esprime con proprio atto d'indirizzo l'interesse dell'Amministrazione sugli interventi di manutenzione e miglioramento proposti, anche in coerenza con le linee strategiche di mandato e con gli atti di programmazione adottati o in corso di adozione.
3. La Giunta comunale può definire preventivamente con proprio atto gli interventi di manutenzione e miglioramento che potrebbero essere oggetto di una proposta da parte di Associazioni o Società sportive dilettantistiche.
4. I contributi sono assegnati con provvedimento del dirigente competente e sono regolati in specifico accordo che deve disciplinare:
 - a) le modalità d'intervento e i tempi di realizzazione;
 - b) le modalità di rendicontazione e, in caso di lavori, di vigilanza e verifica dei lavori e della documentazione necessaria;
 - c) l'impegno a trasferire integralmente al Comune la proprietà delle attrezzature e dei lavori eseguiti, senza porre eccezioni.

Capo IV Sostegno sociale a soggetti privati

Articolo 15 Istituzione della Borsa Sport comunale

1. L'istituzione delle Borse Sport comunali è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali disposizioni nazionali e regionali.

2. Nell'istituire la Borsa Sport comunale, la Giunta comunale rispetta i criteri generali e i principi contenuti nel presente Capo.
3. La Borsa Sport comunale rappresenta una forma di sostegno volta a promuovere la pratica sportiva tra i minori.
4. La Borsa Sport comunale è un contributo sotto forma di titolo d'acquisto per il pagamento di attività e servizi sportivi offerti da Associazioni Sportive e Società sportive dilettantistiche.
5. La Borsa Sport comunale può essere erogata sotto forma di voucher o di buono.
6. I voucher sono titoli che consentono l'acquisto di servizi sportivi Associazioni Sportive e Società sportive accreditate dal Comune di Rho o da altri enti pubblici. I voucher sono pagati direttamente ai soggetti accreditati.
7. I buoni sono titoli che consentono l'acquisto di servizi sportivi sia Associazioni Sportive e Società sportive accreditate dal Comune di Rho o da altri enti pubblici sia sul mercato in generale. I buoni sono erogati alla persona e alla famiglia.

Articolo 16 Criteri generali per la Borsa Sport comunale

1. La Borsa Sport comunale è destinata ai nuclei familiari residenti nel Comune di Rho con uno più figli di età compresa fra sei e quattordici anni che siano:
 - a) iscritti ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche accreditate che utilizzano impianti sportivi comunali o impianti messi a disposizione delle Parrocchie di Rho
 - b) iscritti a corsi di nuoto praticati presso il Centro natatorio comunale del Molinello.
2. La Giunta comunale individua la soglia di accesso alla Borsa Sport comunale utilizzando l'indicatore della situazione equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario e corrente.
3. Quando nel nucleo è presente almeno un figlio con disabilità, la Giunta comunale prevede un incremento della soglia di accesso.
4. Le domande in possesso dei requisiti sono graduate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) criterio crescente basato sull'ISEE ordinario o corrente, con priorità alle famiglie con ISEE più basso.
 - b) in caso di parità di ISEE, ordine cronologico di ricezione della domanda.
5. La Giunta comunale stabilisce:
 - a) ulteriori criteri generali di accesso;
 - b) Ulteriori limitazioni nell'erogazione della Borsa Sport;
 - c) Il budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
 - d) la forma di erogazione della Borsa Sport, tra quelle previste da questo Regolamento.

Articolo 17 Accreditamento delle Associazioni e delle Società Sportive

1. La Giunta comunale con propria deliberazione istituisce la rete accreditata delle Associazioni e delle Società sportive del Comune di Rho ai fini dell'erogazione della Borsa Sport comunale.
2. La Giunta comunale individua i requisiti generali per l'accreditamento delle Associazioni e delle Società Sportive del Comune di Rho nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) le Associazioni o le Società sportive dilettantistiche utilizzano impianti sportivi comunali o impianti messi a disposizione delle Parrocchie di Rho;
 - b) sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI o al registro RAS - Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) in alternativa alla lettera precedente, sono affiliate alle Discipline Sportive Associate al CONI o al Comitato Italiano Paralimpico e iscritte al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche del CONI o al registro RAS - Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - d) hanno sede legale nel Comune di Rho oppure svolgono attività sportiva stabile sul territorio del Comune di Rho, secondo la definizione prevista da questo Regolamento.
 - e) non siano state condannate per illecito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico nei tre anni precedenti;
 - f) non siano state condannate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti;
 - g) non siano state sanzionate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico, nei cinque anni precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
 - h) siano in regola con il pagamento delle tariffe d'uso o dei canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi.

3. La Giunta comunale può individuare ulteriori requisiti di accreditamento e disciplina le modalità di presentazione della domanda e di costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati.

Articolo 18 Istituzione del progetto Sport e Salute

1. L'istituzione del progetto Sport e Salute è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali disposizioni nazionali e regionali.
2. Nell'istituire il progetto Sport e Salute, la Giunta comunale rispetta i criteri generali e i principi contenuti nel presente Capo.
3. Il progetto Sport e Salute rappresenta una forma di sostegno volta a promuovere la pratica sportiva tra i minori.
4. Il progetto Sport e Salute è un contributo sotto forma di pagamento di parte del costo relativo alla produzione del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva non agonistica
5. Il contributo per il progetto Sport e Salute è erogato sotto forma di voucher.
6. I voucher sono titoli che consentono l'acquisto di servizi medici a studi medici accreditati dal Comune di Rho. I voucher sono pagati direttamente ai soggetti accreditati.

Articolo 19 Criteri generali per il progetto Sport e Salute

1. Il progetto Sport e Salute è destinato agli atleti residenti nel Comune di Rho di età compresa fra sei e diciotto anni, che siano iscritti ad Associazioni o Società sportive dilettantistiche aderenti al progetto con sede a Rho, che utilizzano impianti sportivi comunali o impianti messi a disposizione delle Parrocchie di Rho o che svolgono attività sportiva stabile sul territorio del Comune di Rho.
2. La Giunta comunale stabilisce:
 - a) ulteriori criteri generali di accesso;
 - b) ulteriori limitazioni nell'erogazione del contributo per il progetto Sport e Salute;
 - c) il budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
 - d) le modalità di presentazione della domanda;
 - e) le modalità di richiesta di adesione da parte delle Associazioni sportive;
 - f) i requisiti di accreditamento degli studi medici;
 - g) le modalità di costituzione dell'elenco degli studi medici accreditati.

Articolo 20 Modalità di erogazione

1. La gestione della Borsa Sport comunale e del progetto Sport e Salute avviene preferibilmente utilizzando strumenti tecnologici, carte dematerializzate o applicazioni.
2. Le misure tecniche e operative per la gestione dei titoli sociali è rimessa al dirigente competente, privilegiando soluzioni tecnologiche improntate alla facilità d'uso e alla semplificazione.

Capo V Disposizioni finali

Articolo 21 Indirizzi per l'attuazione del regolamento

1. La Giunta comunale può fornire indirizzi esecutivi per l'attuazione di questo Regolamento.
2. Quando questo Regolamento attribuisce alla Giunta comunale la facoltà di istituire e prevedere interventi economici, gli atti sono comunque redatti assicurando la predeterminazione dei criteri generali di concessione ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il dirigente competente può elaborare linee guida operative per la gestione dei procedimenti previsti da questo Regolamento.

Articolo 22 Entrata in vigore

1. Questo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 10 disposizioni preliminari al codice civile (preleggi).
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con le norme contenute in questo Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2025, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, dal 22/12/2025 al 06/01/2026.

Il Segretario generale

Matteo Bottari